

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

☐ Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 29 novembre 2016

INDICE

		CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI		
Art.1	-	Oggetto	pag.	4
Art.2	-	Finalità	pag.	4
Art.3	-	Destinatari degli interventi e dei servizi	pag.	4
Art.4	-	Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi	pag.	5
Art.5	-	Soglia di povertà CAPO II	pag.	5
1		L'ACCESSO AI SERVIZI		_
Art.6	-	L'accesso alla rete dei servizi	pag.	6
Art.7	-	Attivazione su domanda	pag.	6
Art.8	-	Istruttoria e valutazione del bisogno	pag.	6
Art.9	-	Esito del procedimento	pag.	7
Art.10	-	Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata	pag.	7
Art.11	-	Valutazione multiprofessionale	pag.	7
Art.12	-	Cessazione della presa in carico	pag.	8
Art.13	-	Trattamento dei dati personali	pag.	8
Art.14	-	Informazione al cittadino CAPO III	pag.	8
		ISEE E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA		
Art.15	-	Definizioni	pag.	9
Art.16	-	Dichiarazione Sostitutiva Unica	pag.	9
Art.17	-	Dichiarazione Sostitutiva Unica per prestazioni sociali	pag.	9
Art.18	-	Effetti di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica	pag.	10
Art.19	-	Assenza o incompletezza della Dichiarazione Sostitutiva Unica	pag.	10
Art.20	-	Attività di controllo della Dichiarazione Sostitutiva Unica	pag.	10
Art.21	-	Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici	pag.	11
Art.22	-	Compartecipazione alla spesa dei servizi da parte del cittadino	pag.	11
		INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI		
Art.23	-	Interventi e Servizi	pag.	12
Art.24	-	Servizio di Segretariato Sociale	pag.	12
Art.25	-	Servizio Sociale Professionale	pag.	12
Art.26	-	Interventi di sostegno economico	pag.	13
Art.27	-	Interventi di sostegno al lavoro	pag.	13
Art.28	_	Interventi di assistenza abitativa	pag.	13
Art.29	_	Interventi e servizi a favore della famiglia, dei minori e dei giovani	pag.	14
Art.30	_	Punto Famiglia	pag.	14
Art.31	_	Servizio Asilo Nido	pag.	14
Art.32	_	Servizi Scolastici	pag.	14
Art.33	_	Servizi per i giovani	pag.	15
Art.34	_	Interventi e Servizi a sostegno della domiciliarità	pag.	15
Art.35	_	Servizio di Assistenza Domiciliare	pag.	15
Art.36	_	Servizio Pasti a Domicilio	pag.	15
Art.37	_	Servizio di Telesoccorso/Telecontrollo	pag.	16
Art.38	_	Servizio di Trasporto Sociale con finalità sanitarie	pag.	16
Art 39	_	Soggiorni Climatici per la terza età	pag.	17

CAPO V INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art.40	-	Oggetto e finalità	pag.	18
Art.41	-	Destinatari	pag.	18
Art.42	-	Forme di intervento economico	pag.	19
Art.43	-	Contributo a Progetto Individualizzato	pag.	19
Art.44	-	Contributi Economici Straordinari	pag.	19
Art.45	-	Contributi attraverso Bandi Comunali	pag.	20
Art.46	-	Contributi in forma di prestazione diretta di beni	pag.	20
Art.47	-	Contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti	pag.	20
Art.48	-	Contributi ad integrazione rette di ricovero in strutture residenziali	pag.	20
Art.49	-	Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti	pag.	21
		CAPO VI		
		INTERVENTI DI ASSISTENZA ABITATIVA		
Art.50	-	Interventi di assistenza abitativa	pag.	23
Art.51	-	Destinatari dell'assegnazione degli alloggi	pag.	23
Art.52	-	Assegnazione degli alloggi	pag.	24
Art.53	-	Canone di locazione e indennità di occupazione per l'utilizzo degli alloggi	pag.	24
		CAPO VII		
		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE		
Art.54	-	Obiettivi del Servizio	pag.	25
Art.55	-	Destinatari del Servizio	pag.	25
Art.56	-	Prestazioni e personale del Servizio	pag.	25
Art.57	-	Ammissione al Servizio	pag.	26
Art.58	-	Programma di intervento	pag.	26
Art.59	-	Partecipazione degli utenti al costo del Servizio	pag.	26
		CAPO VIII		
		DISPOSIZIONI FINALI		
Art.60	-	Disposizioni attuative	pag.	27
Art.61	-	Abrogazioni	pag.	27
Art.62	-	Entrata in vigore	pag.	27

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

- 1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali erogati dal Comune di Paese, nell'osservanza della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e delle leggi regionali, al fine di concorrere al superamento di situazioni che determinano, nell'individuo o nella famiglia, uno stato di bisogno o di emarginazione e favorendo la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale.
- 2. Per interventi e servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e a superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita.
- 3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
- **4.** Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione statale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei bisogni dell'ambito territoriale.

Articolo 2 Finalità

- 1. La finalità del presente regolamento è quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
- 2. Le prestazioni e i servizi disciplinati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini, migliorare la qualità della vita e prevenire fenomeni di emarginazione sociale e devianza, secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con i soggetti pubblici e privati del territorio.
- **3.** Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.
- **4.** Gli obiettivi di cui al presente articolo saranno attuati con particolare attenzione nei confronti delle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa, commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Articolo 3 Destinatari degli interventi e dei servizi

1. Hanno titolo ad usufruire delle prestazioni e dei servizi erogati dal Comune di Paese i cittadini italiani residenti nel Comune nonché gli stranieri residenti in regola con le norme di soggiorno vigenti.

Articolo 4 Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi

- 1. Accedono prioritariamente ai servizi sociali del Comune di Paese le persone che si trovano in condizione di povertà e con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.
- 2. Il Comune di Paese pone altresì particolare attenzione ai nuclei familiari con figli minori a carico e alle persone sole prive di rete familiare.

Articolo 5 Soglia di povertà

- 1. Il Comune di Paese individua un reddito minimo ISEE quale "soglia di povertà", intendendo con ciò la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo e il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie necessarie ad assicurare le principali esigenze del vivere quotidiano.
- 2. Il Comune di Paese assume quale "soglia di povertà" un valore ISEE non superiore all'importo della pensione minima INPS con maggiorazione sociale, fissata dall'INPS per l'anno in corso e rivalutata annualmente.
- 3. La Giunta comunale, per particolari casi debitamente documentati dall'assistente sociale, può attivare interventi economici a favore di soggetti singoli o nuclei familiari anche se in possesso di reddito superiore alla "soglia di povertà".
- **4.** La Giunta comunale può definire altre soglie ISEE di accesso per interventi attuati a sostegno di determinate platee di beneficiari, così come previsto dall'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

CAPO II L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 6 L'accesso alla rete dei servizi

- 1. L'accesso ai servizi e alle prestazioni avviene attraverso il Servizio Sociale comunale al quale compete:
- a) garantire e facilitare l'accesso alla rete dei servizi sociali presenti nel Comune e dei servizi socio-sanitari gestiti dall'Azienda ULSS;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete dei servizi e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

In sede di accesso, all'interessato sono comunicati:

- il responsabile del procedimento, le fasi e i termini di conclusione e di valutazione della richiesta;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- i possibili controlli da parte della Guardia di Finanza sulla situazione reddituale e patrimoniale autocertificata, nonché le responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa o non corrispondente al vero.

Articolo 7 Attivazione su domanda

- 1. L'accesso alle prestazioni e servizi agevolati avviene tramite presentazione di apposita domanda da parte del soggetto interessato o, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.
- 2. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune che comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.
- 3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, può essere prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.
- **4.** I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono già in possesso dell'ente o sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. Il Servizio Sociale può richiedere agli interessati gli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

Articolo 8 Istruttoria e valutazione del bisogno

- 1. Il Servizio Sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
- 2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:
 - a) la condizione personale dell'interessato;
 - b) la situazione familiare;
 - c) il contesto abitativo e sociale;
 - d) la situazione lavorativa;

- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE, su altri redditi percepiti e non risultanti nell'ISEE nonché su altri elementi identificativi del tenore di vita, utilizzando gli strumenti propri del Servizio Sociale;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la disponibilità di risorse di rete;
- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni;
- 1) la capacità di aderire al progetto concordato.
- 3. La presenza di più figli minori o di soggetti deboli all'interno del nucleo familiare del richiedente è considerata elemento aggravante della condizione di bisogno.

Articolo 9 Esito del procedimento

- 1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico da parte dei servizi sociali, viene predisposto un intervento personalizzato, concordato con l'interessato o con il suo legale rappresentante.
- 2. Il progetto personalizzato definisce:
 - a) gli obiettivi dell'intervento;
 - b) le risorse attivate;
 - c) le azioni previste;
 - d) la durata;
 - e) la valutazione dell'esito dell'intervento;
 - f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
 - g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali.
- **3.** Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.
- 4. Il provvedimento di diniego è comunicato all'interessato.
- 5. Le attività del presente regolamento sono svolte entro il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi come previsto dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti comunali.

Articolo 10

Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e della dignità personale, il Servizio Sociale comunale, accertata la situazione di bisogno, attiva con procedimento d'urgenza gli interventi necessari attraverso il servizio di economato.

Articolo 11 Valutazione multiprofessionale

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere socio-sanitario, il Servizio Sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Azienda ULSS.

Articolo 12 Cessazione della presa in carico

- 1. Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persona e del nucleo familiare a seguito di:
 - a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
 - b) interruzione della collaborazione da parte dell'utente, prevista nel progetto personalizzato;
 - c) trasferimento della residenza o decesso.

Articolo 13 Trattamento dei dati personali

1. I servizi sociali del Comune di Paese operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

Articolo 14 Informazione al cittadino

- 1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, dell'efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.
- 2. Il Comune, attraverso il Servizio Sociale, garantisce l'informazione in merito al sistema dei servizi sociali e dei servizi socio-sanitari ed educativi.
- **3.** Il Comune, per la divulgazione delle informazioni, predispone apposite informative destinate alla cittadinanza e provvede alla divulgazione delle stesse attraverso il sito web.

CAPO III ISEE E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Articolo 15 Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni contenute nel D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159:
 - ISE.: l'indicatore della situazione economica;
 - ISEE: l'indicatore della situazione economica equivalente (art.2 del D.P.C.M n.159/2013);
 - Dichiarazione sostituiva unica (DSU): la dichiarazione di cui all'art.10 del D.P.C.M. n. 159/2013, con l'applicazione dell'art. 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;
 - "Prestazioni sociali agevolate": prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate al possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.

Articolo 16 Dichiarazione Sostitutiva Unica

- 1. Al fine di ottenere una "prestazione sociale agevolata", la persona presenta una dichiarazione della situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del proprio nucleo familiare: la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
- 2. I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati ed in parte acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS.
- **3.** Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013, la DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
- **4.** Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove DSU all'inizio di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.
- 5. La mancata presentazione di nuova DSU comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Articolo 17 Dichiarazione Sostitutiva Unica per prestazioni sociali

- 1. La Dichiarazione Sostitutiva Unica, e il relativo calcolo dell'ISEE, si differenziano in base alla tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta.
- **2.** Il D.P.C.M. n. 159/2013 individua le seguenti prestazioni: prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, prestazioni agevolate rivolte a minorenni, prestazioni per il diritto allo studio universitario.
- **3.** Per la generalità delle prestazioni sociali viene richiesto un ISEE ordinario, nel quale viene dichiarato il nucleo familiare anagrafico con l'aggiunta delle persone fiscalmente a carico e del coniuge anche se non convivente (secondo le regole previste dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013).
- **4.** Nel caso vi sia nel nucleo una persona con disabilità e limitazioni nell'autonomia, che necessiti di una prestazione agevolata di natura socio-sanitaria, è consentito al beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie o dichiarando se stesso, il coniuge ed i figli, escludendo altri componenti del nucleo (art.6 del D.P.C.M.

- n. 159/2013).
- 5. Per le sole prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le regole di cui l'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013, che prevede che l'ISEE venga integrato da una componente aggiuntiva per ciascun figlio anche se non incluso nel nucleo familiare. Viene inoltre valorizzato l'eventuale patrimonio immobiliare donato dall'assistito a persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile.
- **6.** In caso di accesso a prestazioni agevolate rivolte a minorenni, va incluso il genitore, anche se non convivente, che abbia riconosciuto il figlio (art.7 del D.P.C.M. n. 159/2013).
- 7. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto ad integrare la DSU in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Articolo 18 Effetti di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica

- 1. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, entro il periodo di validità delle DSU, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore della situazione reddituale, è possibile calcolare un ISEE aggiornato o un ISEE corrente.
- 2. E' lasciata facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche.
- **3.** Il Comune ha a sua volta facoltà di richiedere una Dichiarazione Sostitutiva Unica aggiornata, nel caso di variazione del nucleo familiare o in presenza di elementi di informazione da cui risulti il verificarsi di condizioni per le quali è possibile calcolare un ISEE corrente.
- **4.** Gli effetti di tale nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della nuova DSU.

Articolo 19 Assenza o incompletezza della Dichiarazione Sostitutiva Unica

- 1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'ISEE, e il cittadino fruitore non presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica, il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima
- 2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'ISEE, e il cittadino fruitore presenti una Dichiarazione Sostitutiva Unica incompleta o carente degli elementi previsti dal D.P.C.M. n. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino.

Articolo 20 Attività di controllo della Dichiarazione Sostitutiva Unica

- 1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, il Comune provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini ISEE, nel rispetto delle competenze e dei ruoli previsti dal D.P.C.M. n. 159/2013.
- 2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2000.

Articolo 21 Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

- 1. Per le sole prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, l'ISEE è integrato da una componente aggiuntiva riferita al reddito dei figli maggiorenni del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare.
- 2. La componente non è calcolata quando al figlio, o ad un componente del suo nucleo, sia stata accertata una condizione di invalidità (come specificato nell'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013), oppure quando risulti accertata in sede giurisdizionale l'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.
- **3.** In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede:
 - a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
 - c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Articolo 22

Compartecipazione alla spesa dei servizi da parte del cittadino

- 1. Le prestazioni sociali possono essere erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei richiedenti.
- 2. Per coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, viene utilizzato l'ISEE quale strumento unico di valutazione della situazione economica.
- 3. Accanto all'ISEE sono considerati i redditi esenti IRPEF del nucleo familiare non rilevati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica.
- **4.** Il Comune definisce, per ogni tipologia di prestazione sociale agevolata, una quota di compartecipazione a carico del richiedente tenendo conto dell'indicatore della situazione economica presentata.
- 5. La contribuzione deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.
- **6.** Il Comune, previa adeguata istruttoria del Servizio Sociale, può prevedere una riduzione o un esonero della quota a carico dei cittadini per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale, e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale.

CAPO IV INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Articolo 23 Interventi e Servizi

- 1. Allo scopo di consentire a ciascun cittadino di disporre di risorse economiche che lo aiutino a superare eventuali situazioni di bisogno e di accedere a prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Paese attiva i seguenti interventi e servizi:
- a) Servizio di Segretariato Sociale;
- b) Servizio Sociale Professionale;
- c) Interventi di sostegno economico,
- d) Interventi di sostegno al lavoro;
- e) Interventi di assistenza abitativa;
- f) Interventi e servizi a favore della famiglia e dei minori:
 - Punto Famiglia;
 - Servizio Asilo Nido;
 - Servizi Scolastici;
 - Servizi per i Giovani;
- g) Interventi e servizi a sostegno della domiciliarità:
 - Servizio di Assistenza Domiciliare;
 - Servizio Pasti a domicilio;
 - Servizio di Telesoccorso/Telecontrollo;
 - Servizio di Trasporto Sociale con finalità sanitarie;
 - Soggiorni Climatici per la terza età.

Articolo 24 Servizio di Segretariato Sociale

1. Il Servizio di Segretariato Sociale risponde all'esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse socio-sanitarie disponibili nel territorio in cui vivono, utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita.

Articolo 25 Servizio Sociale Professionale

- 1. Il Servizio Sociale Professionale è svolto dall'Assistente sociale che, con autonomia tecnica e professionale, interviene per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e/o di disagio.
- 2. Opera sui seguenti livelli:
 - promozione e attivazione di risorse e servizi nella comunità locale;
 - programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi sociali con lo scopo di verificarne l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi preposti;
 - presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di un percorso di aiuto.

Articolo 26 Interventi di sostegno economico

- 1. Gli interventi di sostegno economico consistono in un'erogazione di denaro o di beni materiali, ovvero in un aiuto economico finalizzato alla riduzione o esenzione dal pagamento di determinati servizi, anche in seguito alla definizione di un progetto personalizzato e del relativo contratto sociale.
- 2. Gli interventi di sostegno economico sono disciplinati dal Capo V del presente regolamento.

Articolo 27 Interventi di sostegno al lavoro

- 1. A sostegno delle persone disoccupate e delle loro famiglie, vengono attivati interventi mirati a facilitare l'inserimento e il reinserimento delle persone nel mondo del lavoro.
- 2. Il Comune di Paese individua l'Orientalavoro quale servizio specifico a sostegno dell'occupazione.
- **3.** Il Servizio di Orientalavoro, attraverso un operatore qualificato, fornisce un supporto alla persona per reperire informazioni utili alla ricerca del lavoro, utilizzando tutte le reti possibili (istituzionali, personali, agenzie per il lavoro, canali web, contatti diretti con le attività produttive).
- **4.** Il Servizio mira altresì a favorire l'inserimento lavorativo di persone disoccupate, prive di ammortizzatori sociali, attraverso tirocini lavorativi presso aziende del territorio.
- **5.** Il tirocinio lavorativo viene retribuito attraverso una borsa lavoro finanziata dal Comune di Paese e da eventuali finanziamenti di soggetti privati. La durata del tirocinio e il numero degli stagisti saranno determinati sulla base delle risorse economiche disponibili, e in base agli accordi intervenuti con le aziende.
- **6.** Il Comune può altresì fornire un supporto a soggetti in condizione di fragilità economica, individuati mediante avviso pubblico, che si rendano disponibili ad effettuare prestazioni di lavoro, ai sensi delle disposizioni del Capo VI del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I prestatori di lavoro accessorio verranno impegnati in attività o mansioni necessarie o utili per il Comune stesso e retribuiti mediante buoni lavoro (voucher).

Articolo 28 Interventi di assistenza abitativa

- 1. Il Comune di Paese, all'interno della propria disponibilità di alloggi, risponde al problema abitativo con i seguenti interventi:
 - a) interventi per l'emergenza abitativa, della durata massima di 2 anni, attraverso l'accoglienza temporanea in alloggi di proprietà comunale;
 - b) assegnazione di alloggi disponibili di edilizia residenziale pubblica, secondo la graduatoria ERP o avvalendosi della facoltà prevista dall'art.11 della legge regionale n. 10/1996 in merito alla riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa;
 - c) assegnazioni in soluzioni di social-housing, che prevedono la condivisione dello stesso alloggio tra più persone disagiate;
 - d) interventi economici a sostegno dell'affitto, finalizzati a contribuire alla copertura del canone di locazione.
- 2. Gli interventi di assistenza abitativa sono disciplinati dal Capo VI del presente regolamento.

Articolo 29 Interventi e servizi a favore della famiglia, dei minori e dei giovani

- 1. Il Comune di Paese sostiene la famiglia, i minori e i giovani, attraverso i seguenti servizi:
 - a) Punto Famiglia;
 - b) Servizio Asilo Nido;
 - c) Servizi Scolastici;
 - d) Servizi per i Giovani.
- 2. Ai fini della compartecipazione al costo del Servizio Asilo Nido e dei Servizi Scolastici, il nucleo familiare è quello definito dall'art. 7 del D.P.C.M. n.159/2013, che prevede nel conteggio del reddito ISEE anche il genitore non convivente nel nucleo, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio.
- 3. L'accesso al servizio Punto Famiglia e ai Servizi per i Giovani è gratuito.

Articolo 30 Punto Famiglia

- 1. Il Punto Famiglia rappresenta uno strumento che il Comune di Paese ha istituito al fine di qualificare il sistema dei servizi alla famiglia.
- 2. Il Punto Famiglia è un servizio sociale comunale rivolto alle famiglie che:
 - si pone in ascolto rispetto alle esigenze delle famiglie;
 - informa le famiglie sui loro diritti e sulle principali procedure amministrative;
 - aiuta le famiglie ad orientarsi e connettersi con i servizi socio-sanitari del territorio;
 - informa sulle iniziative locali rivolte alle famiglie;
 - costituisce uno snodo per i soggetti e le associazioni del territorio che operano in ambito familiare;
 - collabora in sinergia con i servizi pubblici e privati presenti sul territorio.

Articolo 31 Servizio Asilo Nido

- 1. L'Asilo Nido è un servizio di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolto a bambini da 0 a 3 anni.
- 2. L'accesso e la frequenza al servizio Asilo Nido sono disciplinati dal "Regolamento dell'Asilo Nido Comunale".

Articolo 32 Servizi Scolastici

- 1. Il Comune di Paese garantisce servizi a tutela dei minori e a sostegno dell'obbligo scolastico quali: trasporto scolastico, servizi integrativi scolastici ed extrascolastici, servizio di mensa scolastica, centri ricreativi diurni estivi.
- 2. Tali servizi prevedono una quota di compartecipazione da parte dell'utenza definita dalla Giunta comunale in base ai costi del servizio.
- 3. In presenza di situazioni di disagio socio-economico, verificate dai servizi sociali del Comune, potrà essere disposto un aiuto economico a sostegno della quota di compartecipazione del costo del servizio a carico dell'utenza.

Articolo 33 Servizi per i giovani

- 1. Il Comune di Paese promuove iniziative rivolte ai giovani con l'obiettivo di offrire mezzi, opportunità, strumenti, possibilità e percorsi affinché i giovani stessi non siano semplici fruitori di servizi, ma soggetti attivi con interessi, bisogni e valori, capaci di operare scelte, produrre cultura ed attivare energie positive nel contesto territoriale.
- 2. Le aree di intervento delle politiche giovanili nel Comune di Paese riguardano:
 - l'informazione, i servizi, l'aggregazione, le attività giovanili;
 - il rapporto giovani-scuola;
 - il rapporto giovani centri per l'impiego aziende, per l'incentivazione della microimprenditorialità e del lavoro in genere;
 - l'attività dei centri di aggregazione e di ritrovo affinché possano essere frequentati, nel rispetto delle regole di civile convivenza con tutta la cittadinanza, per offrire occasioni d'incontro, intrattenimento artistico e culturale.
- 3. La gestione delle attività rivolte ai giovani è affidata, di norma, a soggetti esterni qualificati.

Articolo 34 Interventi e Servizi a sostegno della domiciliarità

- 1. Gli interventi di sostegno alla domiciliarità hanno l'obiettivo di mantenere quanto più possibile la persona non autosufficiente o parzialmente autosufficiente nel proprio contesto abituale di vita, evitando o ritardandone l'istituzionalizzazione (ospedale e casa di riposo), nonché di promuoverne la socialità, sostenendo i legami sociali ed aumentando il benessere psico-fisico-relazionale;
- 2. Il Comune di Paese sostiene e promuove la domiciliarità attraverso i seguenti interventi e servizi:
 - a) Servizio di Assistenza Domiciliare;
 - b) Servizio Pasti a Domicilio;
 - c) Servizio di Telesoccorso/Telecontrollo;
 - d) Servizio di Trasporto Sociale con finalità sanitarie.

Articolo 35 Servizio di Assistenza Domiciliare

- 1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare rappresenta lo strumento privilegiato, di cui dispone il Servizio Sociale, per favorire la permanenza al proprio domicilio degli anziani e delle persone con ridotta autonomia.
- 2. L'utilizzo del Servizio di Assistenza Domiciliare è disciplinato dal Capo VII del presente regolamento.

Articolo 36 Servizio Pasti a Domicilio

- 1. Il Servizio di Pasti a Domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e, come il Servizio di Assistenza Domiciliare, è volto a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno onde evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.
- 2. Sono destinatari del servizio i cittadini, residenti nel Comune di Paese, che si trovano nella condizione di avere necessità di aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri, sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.

- 3. Il Comune di Paese fornisce il Servizio di Pasti a Domicilio attraverso una ditta specializzata.
- 4. Il costo del Servizio Pasti a Domicilio è interamente a carico degli utenti.
- 5. Il Comune può assumere a proprio carico il costo dei pasti per gli utenti con reddito ISEE inferiore alla "soglia di povertà", come definita all'art. 5 del presente regolamento.

Articolo 37 Servizio di Telesoccorso/Telecontrollo

- 1. Il Servizio di Telesoccorso/Telecontrollo è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole e che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.
- 2. Il Servizio di Telesoccorso/Telecontrollo ha lo scopo di:
 - tutelare la salute degli utenti;
 - essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
 - permetterne la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.
- **3.** La domanda di attivazione del Servizio di Telesoccorso/Telecontrollo deve essere presentata al Comune di Paese, che provvederà ad inoltrarla alla ditta individuata dalla Regione Veneto per la gestione del servizio.
- 4. Possono accedere al Servizio di Telesoccorso/Telecontrollo:
 - a) anziani soli o in coppia senza appoggio familiare, in condizione di non autosufficienza totale o parziale;
 - b) anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
 - c) adulti disabili o affetti da particolari patologie.
- **5.** La quota del Servizio di Telesoccorso/Telecontrollo a carico del beneficiario è stabilita dalla Regione Veneto. L'Amministrazione comunale può prevederne la gratuità a beneficio dei propri residenti.

Articolo 38 Servizio di Trasporto Sociale con finalità sanitarie

- 1. Il Servizio di Trasporto Sociale con finalità sanitarie erogato dal Comune di Paese, in collaborazione con le associazioni di volontariato sociale presenti nel territorio, consiste nel trasporto e accompagnamento presso strutture sanitarie pubbliche, o private accreditate convenzionate, di persone anziane, disabili, minori che si trovino, anche temporaneamente, in situazione di difficoltà essendo privi di idonea rete familiare e/o che non possano utilizzare i mezzi pubblici per accedere ai servizi sanitari di cui necessitano.
- 2. Il Servizio di Trasporto Sociale con finalità sanitarie è un servizio finalizzato a facilitare:
 - l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate;
 - il raggiungimento di centri diurni a gestione diretta o convenzionata per anziani, minori, disabili o persone in situazione di difficoltà.
- **3.** Il Servizio di Trasporto Sociale può essere effettuato sia in forma individuale sia in forma collettiva, a seconda delle esigenze e della destinazione.
- **4.** Possono accedere al Servizio di Trasporto Sociale persone residenti nel Comune di Paese:

- a) con difficoltà alla deambulazione o non autosufficienti, che non possono essere accompagnate dai familiari o che necessitano di un mezzo attrezzato;
- b) con difficoltà a raggiungere presidi sanitari non serviti da mezzi pubblici.
- 5. La quota di contribuzione al Servizio di Trasporto Sociale con finalità sanitarie a carico dei beneficiari viene definita dalla Giunta comunale che ne può comunque prevedere la gratuità.

Articolo 39 Soggiorni Climatici per la terza età

- 1. I Soggiorni Climatici per la terza età sono un'iniziativa che offre ad una specifica fascia di popolazione un'opportunità di svago, possibilità di recupero fisico e psichico e un'occasione di socializzazione, usufruendo anche di cure termali e dei benefici dell'ambiente marino e montano in un contesto protetto e organizzato.
- 2. Destinatari di tale iniziativa sono le persone anziane residenti nel Comune di Paese.
- 3. La quota di contribuzione ai Soggiorni Climatici per la terza età a carico del beneficiario viene definita dalla Giunta comunale, in base al costo complessivo del servizio e alla percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale determinata dalla Giunta stessa.

CAPO V INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Articolo 40 Oggetto e finalità

- 1. Le presenti disposizioni definiscono i criteri e le modalità di erogazione da parte del Comune di Paese degli interventi di assistenza economica a favore di persone e famiglie.
- 2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni di assistenza economica, si applicano:
 - la "soglia di povertà" come definita all'art. 5 del presente regolamento;
 - l'indicatore della situazione economica equivalente calcolata secondo le disposizioni del D.P.C.M. n. 159/2013 e dell'art. 2-sexies del decreto-legge n.42/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2016.
- **3.** Accanto all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) vengono considerati anche:
 - tutti i redditi esenti IRPEF non rilevati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica;
 - la posizione reddituale e patrimoniale all'estero, da verificare mediante presentazione della documentazione di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 41 Destinatari

- 1. Sono assistibili con prestazioni di assistenza economica i cittadini singoli o i nuclei familiari residenti nel Comune di Paese che si trovino in stato di difficoltà economica, anche temporanea, e che possiedano un reddito ISEE pari o inferiore alla "soglia di povertà", come definita all'art. 5 del presente regolamento.
- 2. Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro o di beni materiali, ovvero in un aiuto economico finalizzato alla riduzione o esenzione dal pagamento di determinati servizi, anche in seguito alla definizione di un progetto personalizzato e del relativo contratto sociale.
- **3.** La Giunta comunale, per particolari casi debitamente documentati dall'assistente sociale, può attivare interventi economici a favore di soggetti singoli o nuclei familiari anche se in possesso di reddito superiore alla "soglia di povertà".
- **4.** Sono esclusi dagli interventi di assistenza economica i soggetti che, pur in possesso di un reddito inferiore alla "soglia di povertà", presentino una delle seguenti condizioni:
- siano in età lavorativa, iscritti al Centro per l'impiego e abbiano rifiutato offerte di lavoro, salvo che per particolari impedimenti di forza maggiore;
- non collaborino nella definizione ed attuazione del progetto di aiuto formulato dai servizi sociali del Comune;
- non presentino la documentazione richiesta a corredo della domanda di assistenza economica;
- siano proprietari di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo ed abitato dal nucleo stesso) e di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro, esistenza di depositi bancari, titoli di Stato (BOT, CTT etc.) ed altre forme di risparmio obbligazionario ed azionario di importo che possa consentire il sostentamento del nucleo familiare;
- abbiano effettuato una donazione dei propri beni a terzi; in tal caso il donatario è tenuto al mantenimento del donante;
- abbiano parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, in grado di provvedere al sostegno economico;
- risulti un tenore di vita superiore alla situazione reddituale dichiarata.

Articolo 42 Forme di intervento economico

- 1. Le forme di intervento economico consistono in:
 - a) Contributi a Progetto Individualizzato;
 - b) Contributi economici straordinari;
 - c) Contributi attraverso bandi comunali;
 - d) Contributi in forma di prestazione diretta di beni;
 - e) Contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti;
 - f) Contributi ad integrazione rette di ricovero in strutture residenziali.
- 2. La Giunta comunale può attivare forme di intervento economico attraverso specifici bandi rivolti a particolari categorie di persone in stato di bisogno.
- **3.** L'erogazione degli interventi economici viene attuata compatibilmente con le risorse del bilancio finalizzate a tali interventi.

Articolo 43 Contributi a Progetto Individualizzato

- 1. Per Contributo a Progetto Individualizzato si intende una misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche sociali relazionali, mediante un progetto personalizzato.
- 2. Il Contributo a Progetto Individualizzato ha carattere temporaneo, con possibilità di rinnovo, in quanto si considera che la persona possa migliorare le proprie condizioni socio-economiche attraverso un progetto individuale di integrazione sociale. Tale Progetto personalizzato può prevedere delle azioni di accompagnamento e di integrazione sociale, nonché delle azioni che permettano la partecipazione dei familiari e l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare le risorse.
- **3.** I soggetti ammessi al Contributo a Progetto Individualizzato hanno l'obbligo di comunicare all'Assistente sociale che ha in carico il caso ogni eventuale variazione della propria situazione personale (ad esempio composizione familiare, condizioni di reddito e patrimonio) nonché di rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto.
- **4.** Nel caso in cui il contratto sociale non venga rispettato, il Dirigente, su proposta dell'Assistente sociale, può sospendere o ridurre il contributo previsto.
- 5. L'entità del contributo economico è commisurata alla situazione socio-economica del nucleo e sarà stabilita con provvedimento del Dirigente, sulla base della proposta formulata dall'Assistente sociale.

Articolo 44 Contributi Economici Straordinari

- 1. Il Contributo Economico Straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrano situazioni straordinarie o eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare.
- 2. Il contributo economico straordinario può essere erogato anche a sostegno del pagamento di tariffe o rette dovute per prestazioni o servizi erogati dal Comune.
- 3. L'entità del contributo è proposta dall'Assistente sociale, sulla base della situazione contingente straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.
- **4.** Per interventi urgenti ed indifferibili, si rinvia a quanto previsto all'art. 10 del presente regolamento.

Articolo 45 Contributi attraverso Bandi Comunali

- 1. La Giunta comunale può attivare forme di intervento economico attraverso specifici Bandi rivolti a particolari categorie di persone in stato di bisogno, definendo i criteri e le priorità di accesso agli interventi.
- 2. L'erogazione degli aiuti economici viene attuata compatibilmente con le risorse del bilancio finalizzate a tali interventi.

Articolo 46 Contributi in forma di prestazione diretta di beni

1. Il Comune si riserva la facoltà di erogare i contributi economici totalmente o parzialmente in forma di beni, in luogo di erogazioni di somme di denaro. Tali contributi sono erogati con determinazione del Dirigente del servizio, su proposta dell'Assistente sociale che ha in carico il caso.

Articolo 47 Contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti

- 1. Per Contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti si intendono erogazioni economiche già definite da normative regionali o statali per le quali il Comune segue l'istruttoria e la liquidazione sulla base dei criteri definiti dagli altri Enti (es. Fondo Sociale per l'affitto, Impegnativa Cura Domiciliare, etc.).
- 2. I limiti ISEE per l'accesso a tali contributi vengono definiti dagli Enti erogatori.

Articolo 48

Contributi ad integrazione rette di ricovero in strutture residenziali

- 1. Qualora non fosse possibile assicurare alle persone anziane o disabili un adeguato supporto assistenziale presso il proprio domicilio, nonostante il ricorso ai servizi domiciliari, sarà valutato l'inserimento in struttura residenziale protetta.
- 2. Per le persone adulte o anziane non autosufficienti, la necessità del ricovero e la valutazione dal punto di vista sociale e sanitario avviene all'interno della UVMD (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale).
- **3.** La richiesta di valutazione per l'inserimento in struttura residenziale può essere presentata dall'assistito o dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da un parente o affine entro il terzo grado.
- **4.** Nel caso di persona con totale o parziale infermità di mente attestata da certificazione medica aggiornata, e in assenza di persone che possano presentare la domanda (coniuge, parenti o persona che ne esercita la tutela), quest'ultima può essere presentata dall'Assistente sociale, in attesa di definizione della pratica di tutela.
- **5.** Alla copertura della retta è chiamato a partecipare il richiedente con il concorso delle proprie disponibilità finanziarie.
- **6.** Qualora l'utente non riesca a sostenere la retta di ricovero in struttura, il Comune di Paese può assumere a proprio carico una quota della retta.
- 7. Per integrazione della retta di ricovero si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota alberghiera in strutture convenzionate e si configura come una prestazione agevolata di natura socio-sanitaria, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti.
- 8. Le condizioni per accedere all'integrazione della retta di ricovero sono:
 - possesso della residenza anagrafica nel Comune al momento del ricovero;
 - condizione di non autosufficienza e necessità di inserimento in struttura residenziale

valutata dalla UVMD;

- incapacità economica a sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito.
- 9. Trattandosi di prestazione agevolata di natura socio-sanitaria erogata in ambito residenziale a ciclo continuativo, il calcolo dell'ISEE "per prestazioni agevolate di natura sanitaria" costituisce condizione necessaria per accedere al contributo. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera b, del D.P.C.M. n. 159/2013, in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, l'ISEE è integrato da una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi. Viene inoltre valorizzato nel patrimonio del donante l'eventuale patrimonio immobiliare donato dall'assistito a persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile.
- 10. Ad integrazione della documentazione prevista per il calcolo dell'ISEE, verranno richiesti eventuali altri redditi esenti IRPEF, non risultanti dalla dichiarazione.
- 11. Il contributo verrà concesso previa verifica della reale capacità contributiva del beneficiario.
- 12. In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.
- 13. In presenza di eventuali beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.
- 14. In assenza di accordi, ai sensi dei precedenti commi 12 e 13, la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto del cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.
- 15. La quota della retta non coperta dai redditi del richiedente e dalla compartecipazione dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, può essere assunta dal Comune.
- 16. Nel caso in cui il soggetto richiedente l'intervento comunale risulti in attesa di ricevere dallo Stato e/o da altri enti e istituzioni gli emolumenti dovuti relativi ad indennità di accompagnamento, pensione di invalidità, pensione di reversibilità, invalidità civile, pensione sociale, rendite INAIL, etc., l'integrazione della retta si considera come anticipazione. L'ammissione del richiedente alla struttura di accoglienza va condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri sostenuti per tutto il tempo antecedente alla effettiva riscossione degli emolumenti.
- 17. Il Comune può intraprendere specifiche azioni nei confronti della persona per la quale si rende necessario un intervento di aiuto, che possegga beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese del ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate.
- 18. Gli oneri delle rette di ricovero di cittadini ospiti presso strutture socio-sanitarie site nel territorio comunale ma provenienti da altri Comuni, vengono accollati ai rispettivi Comuni di residenza al momento del ricovero.

Articolo 49 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

- 1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile saranno convocati allo scopo di verificare la possibilità di un loro coinvolgimento nel sostegno economico a favore del soggetto in stato di bisogno.
- 2. A tal fine potrà essere richiesta la documentazione reddituale da cui risulti la condizione economica delle persone tenute per legge agli alimenti.
- 3. Quando le persone obbligate agli alimenti vi si astengano, il Comune si attiverà comunque verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, riservandosi tuttavia

ogni possibile azione legale nei confronti dei parenti capaci economicamente, per il recupero di quanto erogato.

CAPO VI INTERVENTI DI ASSISTENZA ABITATIVA

Articolo 50 Interventi di assistenza abitativa

- 1. Il Comune di Paese, nell'ambito della propria disponibilità di alloggi, risponde al problema abitativo mediante i seguenti interventi:
 - a) interventi per l'emergenza abitativa, della durata massima di 2 anni, attraverso l'accoglienza temporanea in alloggi di proprietà comunale;
 - b) assegnazione di alloggi disponibili di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ATER, secondo la graduatoria ERP o avvalendosi, se necessario, della facoltà prevista dall'art.11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, in merito alla riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa;
 - c) assegnazioni in soluzioni di social-housing, che prevedono di dare una risposta a diverse esigenze abitative attraverso una condivisione dello stesso alloggio tra più persone disagiate;
 - d) interventi economici a sostegno dell'affitto, finalizzati a contribuire alla copertura del canone di locazione, con fondi propri o fondi regionali, ai sensi degli articoli 44 e 47 del presente regolamento.

Articolo 51 Destinatari dell'assegnazione degli alloggi

- 1. Sono destinatari degli interventi di assistenza abitativa i residenti nel Comune di Paese che si trovano in una situazione di bisogno abitativo, accertata dal Servizio Sociale, quali:
 - sfratto immediatamente esecutivo;
 - sgombero di unità abitativa in seguito a pubblica calamità od ordinanza da parte della pubblica autorità;
 - grave situazione abitativa in relazione alla adeguatezza, antigienicità sovraffollamento e presenza di barriere architettoniche;
 - grave disagio abitativo connesso a particolari situazioni dei componenti del nucleo per l'accertata esistenza di improcrastinabile necessità di tutela della salute psicofisica di minori e di persone con disabilità, di persone anziane e/o non autosufficienti prive di reti familiari e parentali, di persone vittime di violenza;
 - particolari situazioni sociali.
- 2. Sono esclusi dagli interventi coloro che occupino senza titolo ovvero siano stati destinatari di provvedimento di rilascio adottato dal Comune per occupazione senza titolo di alloggi ed immobili di proprietà pubblica negli ultimi tre anni.
- **3.** Il Comune si avvale altresì della potestà prevista dall'art. 11 della legge regionale n.10/1996 in merito alla riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa, assegnando il 15% degli alloggi ERP, di proprietà dell'ATER, annualmente disponibili a tali situazioni.
- **4.** Gli alloggi ERP, presenti nel territorio comunale e di proprietà dell'ATER, vengono assegnati attraverso appositi bandi approvati dalla Regione, che ne definisce i criteri di accesso e i relativi punteggi.

Articolo 52 Assegnazione degli alloggi

- 1. Il Servizio Sociale effettua annualmente, attraverso apposito avviso pubblico, una ricognizione delle situazioni di emergenza abitativa al fine di valutare le assegnazioni di eventuali alloggi comunali o dell'ATER, che si rendano disponibili nell'anno.
- 2. Potranno altresì essere attivate altre azioni, volte a sostenere la persona in difficoltà, nella ricerca di soluzioni abitative nel libero mercato.
- **3.** Il Servizio Sociale valuterà le situazioni in base alla capacità socio-economica del nucleo e alle risorse personali attivabili per il superamento del problema abitativo.
- **4.** L'assegnazione degli alloggi viene effettuata, previo indirizzo della Giunta comunale, con provvedimento del Dirigente, sulla base della proposta del Servizio Sociale.

Articolo 53 Canone di locazione e indennità di occupazione per l'utilizzo degli alloggi

- 1. Il canone di locazione degli alloggi di proprietà dell'ATER è determinato dall'Azienda stessa in base al reddito del nucleo familiare assegnatario dell'alloggio.
- 2. L'indennità di occupazione per l'utilizzo degli alloggi comunali è determinata dalla Giunta comunale.

CAPO VII SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Articolo 54 Obiettivi del Servizio

- 1. Gli obiettivi del Servizio di Assistenza Domiciliare sono:
 - favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita il più a lungo possibile, compatibilmente con le risorse e le condizioni di gravità;
 - mantenere e favorire il recupero delle capacità residue della persona;
 - prevenire e rimuovere situazioni di solitudine ed emarginazione;
 - favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti, al fine di rompere l'isolamento sociale e favorire il mutuo aiuto;
 - contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare, qualora tale equilibrio sia appesantito da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
 - coinvolgere attivamente il soggetto destinatario del servizio, nonché la rete sociale e familiare, nel processo di assistenza e di recupero delle potenzialità residue.
- 2. Il servizio ha prevalentemente carattere di temporaneità. Lo scopo del Servizio è quello di rimuovere particolari difficoltà, superate le quali il servizio cessa, con eccezione dei casi che richiedono interventi prolungati nel tempo, assumendo, quindi, carattere di stabilità.

Articolo 55 Destinatari del Servizio

- 1. Sono destinatarie del Servizio di Assistenza Domiciliare le persone che si trovano in un particolare stato di necessità e bisogno, anche transitorio, ed in particolare:
- a) persone anziane con ridotte capacità di autonomia o invalide, sole o in famiglia, che non siano in grado di provvedere alle loro necessità più elementari;
- b) persone di qualsiasi età, compresi i minori, con parziale autonomia fisica o psichica, che vivono in famiglia e che non siano in grado di provvedere alle necessità più elementari:
- c) persone di qualsiasi età, sole e che si trovino occasionalmente in condizioni di non poter provvedere alle proprie necessità più elementari o che versino in situazioni di disagio psicologico e sociale.

Articolo 56 Prestazioni e personale del Servizio

- 1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare fornisce, sulla base di un progetto individuale, di norma le seguenti prestazioni:
 - cura e igiene personale, abbigliamento, alimentazione, bagno, mobilizzazione, medicazioni semplici, supervisione;
 - aiuto domestico per casi particolari valutati dal Servizio Sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
 - accompagnamento per mobilità esterna e piccole commissioni, socializzazione;
 - supporto e sostegno alla famiglia.
- 2. Le prestazioni possono essere erogate direttamente da personale del Comune o tramite un soggetto esterno affidatario della gestione del servizio. L'entità dell'intervento settimanale sarà definita all'interno del progetto individuale sulla base della situazione sanitaria, socio-economica e parentale, nonché sulla base delle risorse a disposizione.
- **3.** Il personale del Servizio Assistenza Domiciliare è composto dalle seguenti figure professionali:

- Assistente sociale, con funzioni di elaborazione e verifica del progetto individuale, collegamento tra le risorse del territorio, coordinamento, programmazione e verifica del servizio;
- Assistente domiciliare, con funzioni di cura ed assistenza diretta alla persona nel proprio domicilio, supporto nella gestione dell'ambiente domestico, promozione e sostegno alla vita di relazione.
- **4.** Per situazioni che richiedono interventi infermieristici a domicilio, viene attivato il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) che consiste nell'integrare gli interventi di carattere socio-assistenziale forniti dal Comune con gli interventi di carattere sanitario forniti dal Distretto Socio-Sanitario.

Articolo 57 Ammissione al Servizio

- 1. L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare può avvenire su segnalazione di soggetti pubblici o privati o su domanda a cura dell'interessato su moduli predisposti dal Comune.
- 2. La richiesta di ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è istruita dall'Assistente sociale.
- **3.** La particolare situazione viene valutata con riferimento al bisogno e al livello di non autosufficienza fisica, psichica e sociale del richiedente, stabilendo il calendario delle prestazioni che potranno essere giornaliere o periodiche a seconda delle esigenze degli utenti e in base al piano di lavoro predisposto.

Articolo 58 Programma di intervento

- 1. L'Assistente sociale, congiuntamente con gli operatori, stende il programma di intervento per singolo utente.
- 2. Il programma di intervento, indicante, tra l'altro, durata, piano orario e contenuti specifici, si adegua costantemente alle esigenze dell'utenza, nel rispetto dei limiti di spesa assunti.
- **3.** A tal fine, l'Assistente sociale, effettua verifiche periodiche sui bisogni dell'utente, modificando conseguentemente il piano di lavoro specifico.

Articolo 59 Partecipazione degli utenti al costo del Servizio

- 1. Per accedere al Servizio di Assistenza Domiciliare, gli utenti sono chiamati alla contribuzione del costo dello stesso, in base alla situazione economica del nucleo familiare di riferimento.
- 2. Accanto all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) vengono considerati tutti i redditi esenti IRPEF del nucleo familiare non rilevati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica.
- **3.** La quota di compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente viene determinata in base alla situazione economica del nucleo.
- **4.** Per le situazioni di particolare gravità, che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali l'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare costituisce condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, su motivata istruttoria del Servizio Sociale, può essere prevista l'esenzione dal pagamento del servizio.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60 Disposizioni attuative

- 1. Le disposizioni attuative del presente regolamento sono demandate alla Giunta comunale, che provvederà a determinare:
 - le soglie economiche per l'accesso agli interventi e servizi sociali comunali;
 - le tariffe di compartecipazione al costo dei servizi;
 - la somma annua massima di contributo economico erogabile al singolo nucleo familiare.

Articolo 61 Abrogazioni

- 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:
 - il "Regolamento per l'accesso alle agevolazioni per i servizi e le prestazioni socioassistenziali mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente", approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 25 marzo 2004;
 - il "Regolamento per la disciplina degli interventi di assistenza economica", approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 29 luglio 2011, nonché ogni altra disposizione in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento.

Articolo 62 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.